



Diritto abitazione del figlio convivente

Autore : Redazione

Data: 13/06/2019

Il figlio che conviveva con il padre o la madre nella casa di questi ha diritto di rimanerci o può essere mandato via dagli altri eredi?

Uno dei tuoi genitori, vedovo da diversi anni e con cui convivevi ormai da tempo per tenergli compagnia, è alla fine deceduto. Siete rimasti tu e i tuoi fratelli a spartirvi l'eredità. Senonché uno degli eredi ti chiede, non dopo molti giorni dall'apertura della successione, di abbandonare la casa ove stai affinché la stessa sia divisa tra tutti e, in caso di disaccordo, messa in vendita. Ti chiedi, a questo punto, se esiste un **diritto di abitazione del figlio convivente**: ti spetta rimanere nell'abitazione che è stata per tutto questo tempo la tua dimora e residenza? Ecco cosa dice la legge.



Il diritto di abitazione: a chi spetta?

Prima di stabilire se e quando è eventualmente esercitabile il **diritto di abitazione del figlio convivente** dobbiamo ricordare cos'è il diritto di abitazione.

Alla morte di una persona, il [coniuge superstite](#) - quello cioè rimasto in vita e, per l'effetto, anche vedovo/a - ha diritto a continuare ad abitare nella casa intestata al defunto e di utilizzare la relativa mobilia. Questa tutela si estende solo sull'abitazione principale e non sugli eventuali altri immobili (ad esempio la casa al mare). In pratica il diritto di abitazione riguarda solo la casa coniugale, quella che è stata dimora della coppia negli ultimi anni in modo stabile e continuativo.

La legge Cirinnà sulle unioni civili e sulle **coppie di fatto** ha esteso questo stesso diritto anche al **partner convivente** sebbene non sposato. In particolare, il **convivente superstite** ha diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre cinque anni. Ove nella stessa casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto a continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Il diritto di abitazione spetta al figlio convivente?

Nessuna legge prevede un **diritto di abitazione del figlio superstite nella casa del genitore deceduto**. Il figlio ha quindi l'obbligo di fare le valige e andarsene al più presto affinché gli altri eredi possano dividere le rispettive quote o, se è impossibile la **divisione in natura dell'immobile**, lo mettano in vendita (eventualmente, in caso di disaccordo, ricorrendo al tribunale) per spartire il ricavato.

Il **figlio convivente** non può accampare alcun diritto di abitazione neanche se è titolare di una quota dell'eredità. Tuttavia, il fatto che egli sia nel possesso dell'immobile e lo abbia utilizzato per gli anni anteriori al decesso del genitore proprietario costituisce un motivo di **preferenza per l'assegnazione del bene in sede giudiziale**. In buona sostanza, una volta che il giudice ha valutato l'impossibilità di dividere in natura la casa, potrà decidere di assegnarne la proprietà a colui che già vi dimora, obbligandolo a liquidare agli altri eredi le rispettive **quote in denaro**. Se questi non dovesse accettare l'assegnazione, l'immobile sarà messo all'asta.

Ad ogni modo, la legge tutela il «**possesso**» del figlio convivente: questo significa che, all'apertura della successione, gli altri eredi non possono sbatterlo fuori di casa già il giorno dopo, ma dovranno dargli un congruo termine per trovare un'altra sistemazione



e trasferire i propri beni. La legge non dice a quanto ammonti questo termine, ma non può certo essere inferiore a tre o quattro settimane.

Il diritto del figlio convivente con la madre separata

Diversa è l'ipotesi in cui il figlio conviva con la madre che si è separata dal marito e abbia ottenuto, a seguito del divorzio, l'**assegnazione della casa coniugale**. Com'è noto, la legge consente al genitore presso cui vengono collocati i figli di continuare a vivere all'interno dell'abitazione che prima era dimora della famiglia, anche dopo la separazione, sebbene l'immobile sia di proprietà dell'altro genitore **[1]**. Questo diritto viene riconosciuto solo in presenza di figli - minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti - proprio per tutelare questi ultimi e consentire loro di continuare a stare sotto lo stesso tetto senza subire ulteriori traumi.

Ad esempio, se il padre è **intestatario della casa** e questa viene assegnata alla moglie con cui vanno a vivere i figli, alla morte del papà la donna potrà continuare a rimanere nell'abitazione in questione. Non importa quindi che sia ormai passato a miglior vita il **proprietario dell'immobile**. Difatti, a far cessare l'assegnazione della casa coniugale sono altri fatti come: il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli o il loro trasferimento presso altro immobile o il trasferimento della stessa madre presso una differente abitazione. Viene infatti meno l'esigenza di **tutelare i figli**.

Come si legge in una recente ordinanza della Cassazione **[1]**, il **diritto sulla casa coniugale** spettante al coniuge assegnatario non si estingue con la morte dell'altro coniuge e, laddove il provvedimento che dispone l'assegnazione sia stato debitamente trascritto, rimane opponibile al terzo acquirente.

Note:

[1] Cass. ord. n. 772/2018.